

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO e MASCIALE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Modificazione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale,  
concernenti l'istituto della recidiva

ONOREVOLI SENATORI. — Analogo disegno di legge fu presentato dal senatore Picchiotti nella passata legislatura. Esaminato dalla Commissione Giustizia, fu inviato in Aula per la discussione. Ma la fine della legislatura determinò la decadenza di esso.

L'importanza della materia ci induce a riproporlo, per eliminare gli effetti che la disciplina attuale di essa produce, con l'inasprimento, non di rado ingiusto, della pena che in concreto viene inflitta al recidivo.

La recidiva è considerata circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole e, pur non incidendo sul fatto o reato nella sua obbiettività, importa un aumento di pena, spesso sproporzionato.

L'istituto della recidiva era diversamente regolato dal codice Zanardelli e fu soltanto con il codice del 1930, ispirato a concezioni di politica criminale che la moderna scienza criminologica respinge, che trovò una disciplina di particolare rigore.

Per effetto di essa, molti cittadini che, per destino amaro o per necessità della vita od anche volontariamente, sono a contatto con l'autorità giudiziaria, sono sottoposti ad aggravamenti di pena tali da porre il Magistrato, che deve applicare le disposizioni formali dell'articolo 99 del Codice penale, in con-

dizioni di sofferenza e di disagio, non potendo trovare modo di applicare una pena più aderente all'entità del commesso reato. E se ciò si avverte nei giudizi ordinari, più grave l'imbarazzo ed il disagio si avvertono nei giudizi di Corte di assise, specialmente quando si debbono risolvere situazioni processuali che postulano una riforma di giustizia. Ed un esempio esemplificatore è il seguente: vari imputati di omicidio, dei quali alcuni incensurati ed altri recidivi per precedenti condanne che, pur essendo di minima importanza, debbono a loro essere contestate ai sensi dell'articolo 99 ultima parte. In questo caso, il Magistrato, il quale ritiene congrua per quel delitto la pena, ad esempio, di anni venti di reclusione, si trova costretto ad infliggere ai recidivi trenta anni anzichè venti.

E ciò turba evidentemente il Magistrato il quale avverte che una sperequazione simile si appalesa contraria alla equità e non certo apprezzata dall'opinione pubblica.

Di fronte a situazioni del genere, ognuno sente l'esigenza di dare al Magistrato la discrezionalità nella commisurazione della pena nei casi della recidiva di fronte al rigore della legge che fermamente impone la irrogazione dei minimi di aumento.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cultori del diritto e scrittori hanno unanimemente riconosciuto che la pena deve essere aderente al fatto, offrendo al Magistrato questa facoltà.

Questo problema che ha un fondamento etico-morale, nonchè giuridico ed umano, è degno di tradursi organicamente in una legge.

E perciò si propone che, nell'applicazione della recidiva generica, non tutte le condanne debbano costituire il presupposto per la sussistenza dell'aggravante, ma deve trattarsi di condanne a pena che non sia pecuniaria o detentiva superiore a tre mesi. Per il resto le modifiche sostanziali alle varie ipotesi dell'articolo 99 hanno il loro fondamento giuridico nei principi della discrezionalità già accennati, principi che renderanno certamente più agevole il compito del Magi-

strato per adattare la pena in concreto al caso sottoposto al suo esame.

Se il Magistrato si troverà di fronte a casi di gravità, sarà egli stesso ad inasprire la pena applicando gli aumenti fino al massimo; negli altri casi sarà inutile costringerlo ad aumenti minimi prefissati per farlo pervenire ad una pena che non risponda ai concetti di umanità che devono prevalere in ogni giudizio.

Con l'articolo 2 si propone che non si tenga conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa estintiva del reato e della pena e ciò al proponente sembra tanto ovvio che non è necessaria una ulteriore dimostrazione.

Si ha pertanto motivo di confidare che gli onorevoli senatori della Repubblica democratica vorranno approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 99 del Codice penale è modificato nel modo seguente:

« Chi, dopo essere stato condannato per un reato a pena non pecuniaria o detentiva non inferiore a tre mesi, ne commette un altro, soggiace ad un aumento fino a un sesto della pena da infliggersi per il nuovo reato.

La pena sarà aumentata fino a un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente alla esecuzione della pena stessa.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'au-

mento di pena non può essere inferiore a un sesto.

Se il nuovo reato è stato commesso da chi è stato giudizialmente dichiarato recidivo, la pena può essere aumentata fino alla metà nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo e fino a due terzi nei casi previsti dai capoversi dello stesso ».

Art. 2.

L'articolo 106 del Codice penale è così modificato:

« Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o professionalità del reato, non si tiene conto delle condanne per le quali è intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena ».